UFFICIO SEGRETERIA			
Registro		Generale	
N°	839	DEL	22/11/2017

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Provincia di Agrigento

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI

DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 142 del 16 /11/2017

OGGETTO: Servizio residenziale per n.1 disabile mentale presso Comunità alloggio " Buona Vita " con sede a Cattolica Eraclea Via C. di Gesso n.2 per cambio Ente gestore dal 01/11/2017 – Stipula convenzione con la Soc.Coop. Soc. Buona Vita, con sede legale in Raffadali C.da Sant'Anna,62

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI

Ufficio proponente : Servizi Sociali

Il Responsabile del Settore

-Premesso :

- che, ai sensi della L.R. n. 22/86 di riordino dell'assistenza e del DPRS 158/96, per garantire il diritto alla salute, al benessere sociale nei confronti dei cittadini con disagio psichico , per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, la Giunta Comunale con atto deliberativo n.86 del 14/09/2017, ricorrendo a modalità di gestione indiretta e alla stipula di apposita convenzione con l' ente gestore di struttura abilitata, ha autorizzato su conforme parere del CSM dell'ASP1, il rientro della disabile xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxpresso la Comunità Alloggio " Serena Accoglienza 2" con sede a Cattolica Eraclea , gestita dalla Società Cooperativa Sociale " Serena Accoglienza 2 con sede legale a Raffadali, con retta a carico del bilancio comunale, per il periodo dal 04/07/2017 al 31/12/2018, confermando "in toto" e ad ogni effetto di legge la convenzione, formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali, previsti dal D.P.R. del 04/06/1996, approvata dalla G.C. con delibera n. 163 del 29/12/2016 , con la modifica dell'art.16, relativa alla durata e validità della convenzione ;

Che con determina n.120 del 05/10/2017 si era provveduto:

_ ad impegnare la spesa derivante dal servizio residenziale per il periodo dal 04/07/2017 al 31/12/2018 ammontante complessivamente ad **€ 43.127,78** comprensiva di IVA al 5%, nel modo seguente:

- a)per **€ 30.255,98** al capitolo 11040324/1 denominato "Ricovero disabili mentali "così distinti:
- € 5.218,39 (Impegno n. 1640 determina n.129 del 30/10/2015)
- € 4.843.33 bilancio 2017
- € 20.194,26 bilancio pluriennale 2018;
- b) per **€ 12.871,80** al capitolo 11040325/1 " Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2", così distinti:
- € 4.290,60 bilancio 2017
- € 8.581,20 bilancio pluriennale 2018, da attestare man mano che verrà effettuato il versamento nella cassa comunale.
- a stipulare con il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale " Serena Accoglienza 2 con sede legale a Raffadali, Partita IVA 02592950840 la convenzione, formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R. del 04/06/1996, approvata dalla G. C. con delibera n.163 del 29/12/2016, per il servizio residenziale della disabile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx il 12/11/1975, con retta a carico del bilancio comunale, per il periodo dal 04/07/2017 al 31/12/2018 con la retta da corrispondere di 1.600,00 per compenso fisso mensile ed € 22,48 per retta di mantenimento, oltre IVA al 5% senza aggiornamento ai dati Istat, finalizzata al contenimento della spesa, ai sensi dell'art.8 del D.L. 24/04/2014 n.66 convertito in Legge 23/06/2014 n.89,;
- a stabilire, ai sensi del Decreto n.867/S7 del 15/04/2003, dell'Assessorato della Famiglia , delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali,che l'assistita compartecipa alla spesa nella misura di € 715,10 da aggiornare in base al reddito goduto per l'anno 2018;

Considerato che, con nota assunta al prot. n.22284 del 02/11/2017, la Soc.Cop.Soc." Buona Vita " con sede legale in Raffadali C.da Sant'Anna, ha comunicato che a partire dal 01/11/2017 l'attività assistenziale presso la Comunità Alloggio per disabili psichici con sede a Cattolica Eraclea in Via Calcare di Gesso n.2 che ospita dal 4/07/2017 la disabile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxx,viene svolta dalla stessa, autorizzata a funzionare, ai sensi dell'art.28 della l.r.n.22/86, con D.D.G- n.2762 del 19/10/2017, subentrando nella gestione della Soc.Coop. Soc. "Serena Accoglienza, con sede legali in Raffadali;

Che in virtù di quanto su espresso, è necessario provvedere alla stipula della convenzione con la Soc.Coop.Soc Buona Vita con sede legale a Raffadali C.da Sant'Anna, che è subentrata, in data

01/11/2017, nelle attività assistenziale da svolgere presso la Comunità Alloggio per disabili psichici" Buona Vita " ex " Serena Accoglienza 2 " con sede a Cattolica Eraclea in Via Calcare di Gesso n.2 che ospita dal 4/07/2017 la disabile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Che la spesa derivante dal servizio di ricovero della suddetta disabile per il periodo dal 01/11/2017 al 31/12/2017, autorizzata dalla G.C. con delibera n.86 del 14/09/2017, ammonta complessivamente ad € 33.598,90 di cui € 1.598,82 per IVA al 5%;
Ribadito altresì che :
- Lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova legittimazione nella Legge 142/90, capo VIII e nella Legge regionale n. 48/91 art. 1, comma I lettera e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente gestore prescelto;
-La stipula di convenzione, ai sensi degli artt. 16, 20 e 23 di detta Legge, e come ribadito dalla circolare assessoriale n. 8 del 27/06/1996, costituisce adempimento obbligatorio e inderogabile per la gestione indiretta dei servizi di assistenza;
- la retta risulta contenuta entro i limiti fissati con D.P.R.S. n. 158 del 04/06/1996, e congrua, nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi, per il personale utilizzato con il C.C.N.L.di categoria ;
Considerata la stipula della convenzione con l'Ente di cui sopra, quale accreditamento di un soggetto qualificato, iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, che garantisce la continuità e la qualità del servizio e non quale affidamento di un servizio mediante procedura di gara, il rapporto contrattuale in parola si ritiene escluso dall'obbligo di richiesta del CIG, secondo quanto riportato nelle faq sulla Tracciabilità dei flussi finanziari, al punto A12 - sezione A e D4 - sezione D, rilasciate dall'ANAC, le quali recitano che non esiste obbligo di acquisizione del CIG nell'ipotesi di "prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento."
Rilevato che la circolare n.14 del 10/07/2008, ribadisce che la mancata stipula delle convenzioni con gli enti del privato sociale, non solleva le Amministrazioni Comunali dall'obbligo del pagamento delle rette per i già ricoverati.
Che ai sensi del Decreto n.867/S7 del 15/04/2003, dell'Assessorato della Famiglia , delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, l'assistita compartecipa alla spesa nella misura di € 715,10 da aggiornare in base al reddito goduto per l'anno 2018;
Accertato che la su indicata Cooperativa Sociale è iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici per la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività assistenziali a favore di disabili psichici con D.D.G. n.2762 del 19/10/2017.
- Vista la delibera del C.C. n. 32 del 28/08/2017, inerente l' approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;
- Vista la Legge 328/00 e la L.R. n. 22/86 ;
- Vista la determina Sindacale n.12 del 14/07/2017 relativa alla proroga delle nomine dei responsabili delle posizioni organizzative ;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- Vista la legge 127 del 15/5/97 recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n.23 del 7/9/98

DETERMINA

Per i motivi di cui sopra , che si intendono integralmente ripetuti :
1) Di stipulare con il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale " Buona Vita" con sede legale in C.da Sant'Anna ,62 in Raffadali, Partita IVA 02857290841,autorizzata a funzionare, ai sensi dell'art.28 della l.r.n.22/86, con D.D.G- n.2762 del 19/10/2017, l'allegata convenzione, formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R. del 04/06/1996, approvata dalla G. C. con delibera n.163 del 29/12/2016, per il servizio residenziale della disabile xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcon retta a carico del bilancio comunale,per il periodo dal 01/11/2017 al 31/12/2018, per subentro nella gestione della Comunità Alloggio " Buona Vita " ex " Serena Accoglienza " con sede a Cattolica Eraclea Via C. di Gesso ,2 piano primo.

2) Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante complessivamente ad **€ 33.598,90** comprensiva di IVA al 5% pari a € 1.598.82) nel modo seguente:
a) per **€ 23.587,50** al capitolo 11040324/1 denominato "Ricovero disabili mentali "così distinti:
- € 3.393,24 bilancio 2017 impegno n.1281
- € 20.194,26 bilancio pluriennale 2018 impegno n.1282
b) per **€ 10.011,40** al capitolo 11040325/1 " Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2",nel modo seguente :
- € 1.430,20 bilancio 2017 impegno1283,
- € 8.581,20 bilancio pluriennale 2018, impegno 1284 da attestare man mano che verrà effettuato il versamento nella cassa comunale.
3)Di dare atto:
- che la retta da corrispondere è di 1.600,00 per compenso fisso mensile ed € 22,48 per retta di mantenimento, oltre IVA al 5% senza aggiornamento ai dati Istat, finalizzata al contenimento della spesa, ai sensi dell'art.8 del D.L. 24/04/2014 n.66 convertito in Legge 23/06/2014 n.89,;
- che la quota a carico dell'assistita è di € 715,10 mensili;
- che come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparenza"
- che per la stipula del contratto si provvederà secondo quanto previsto dal vigente regolamento dei contratti del Comune;
4) Di rimettere copia della presente al Sindaco, all'ufficio Contratti e al Segretario comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

La Responsabile del Servizio e Settore
f.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CONVENZIONE PER RICOVERO DISABILE MENTALE

L'anno duemila …..... ..... il giorno…….....del mese di…….
nei locali della sede Comunale, tra l'Amministrazione Comunale rappresentata dal Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali.....per conto dell''Amministrazione Comunale di S. Margherita di Belice ed il Signor..... ….....nato a .....il..... , nella qualità di Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Buona Vita con sede legale in Raffadali C.da Sant'Anna 63, Partita IVA 02857290841, iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici per la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività assistenziali a favore di disabili psichici con D. D.G. n.2762 Sev.4 del 19/10/2017, per la Comunità alloggio" Buona Vita " con sede a Cattolica Eraclea Via C. di Gesso ,2 piano primo per una ricettività di 10 unità

PREMESSO

Che l'Amministrazione Comunale di S. Margherita di Belice in attuazione della L.R. n.22/86 di riordino dell'Assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
Nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l' A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e , al tempo stesso, la risocializzazione ed il reinserimento sociale degli ospiti;
Che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l' A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con Enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegiano il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazione poste a base dell'attività svolta dei medesimi Enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;
Che lo strumento della convenzione con gli Enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma lettera C della L.R. n.22/86, nella L.R. 142/90 capo VIII° e nella L.R. n.43/91, art. 1, comma 1, lettera E, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve interporre tra l'A.C. e l' Ente prescelto;
Che la predetta Società Cooperativa Sociale "Serena Accoglienza 2" con sede legale in Raffadali via Roma n.50, si propone di concorrere all'attuazione del programma Comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico -amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;
Atteso che la presente convenzione è stata stipulata con determina dirigenziale n.96 del 16/07/2015

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

A R T 1
Oggetto ed utenza

L'A.C. si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Società Cooperativa Sociale "Serena Accoglienza 2" con sede legale in Raffadali via Roma n.50, individuata dal Servizio Sanitario Nazionale ASP di Agrigento - Dipartimento Salute Mentale Distretto di Sciacca di concerto con il Servizio Sociale comunale .
Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in regione di n. 1 unità, presso la Comunità Alloggio" Serena Accoglienza 2" con sede a Cattolica Eraclea Via C. dei Gessi ,2

gestita dalla su indicata Soc. Coop. Sociale .
Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione Regionale.
In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

A R T 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1, i soggetti affidati dalla A.C. anche attraverso le circoscrizioni o ai sensi dell'art. 154 T.U.P.S. L'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. a seguito di domanda dell'interessato dei familiari o di chi ne ha carico previo parere dall'Ufficio di Servizio Sociale Comunale. L'autorizzazione deve riportare il modo inequivocabile gli estremi dell'atto d'impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio.

A R T 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni , che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista. A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dall'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.
In caso di dimissione, l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro 3 giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Comunità Alloggio.
La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

A R T 4

Modalità di intervento

Nel rispetto dell' esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della Comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:
La realizzazione con equipe del D.S.M. o il servizio sociale professionale del Comune del progetto di riabilitazione;
Reinserimento predisposto per ciascun ospite;
La riacquisizione di abilità individuale ed il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
Il potenziamento delle capacità di inserimento nei ruoli sociali;
Il recupero scolastico e la formazione professionale;
L'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
L'uso corretto ed attivo del tempo libero;
Il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti;
L'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche e private e del privato sociale);
L'Ente si impegna, inoltre, in particolare:
A mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
A garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di quattro letti-2/3 per comunicata alloggio) dotata di norma di servizio igienico indipendente riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;

A garantire nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale l'istituto deve dotarsi, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo, una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;
A stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
A garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
Ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;
Ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in istituto;
Ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
A favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. ed il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno ed all'esterno della struttura;
A predisporre una relazione programmatica da svolgere annualmente;
A redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;
A riferire annualmente all'Ufficio di servizio Sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di un eventuale dimissione: all'autorità sanitaria locale, per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;
A relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
A favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari amici e conoscenti;
A tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario: schede di anamnesi medico – psico – sociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente;
A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

A R T 5
Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate, l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio-lavoratore, dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:
a)- Un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati:
b)- due assistenti agli inabili o anziani;
c)- Due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda USL non provveda più direttamente a fornire le attuali prestazioni;
d)- Due ausiliari in relazione alla necessità di riacquisizione delle abilità quotidiane;
e)- Un animatore in convenzione;
f) –Un assistente notturno, necessario per il venir meno della turnazione che prima del provvedimento della AUSL di Agrigento, veniva assicurata dai due infermieri professionali, impiegati dalla Società Coop.
L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale, ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.
L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato il C.C.N.L. di categoria o in assenza il C.C.N.UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali di tale adempimento l'Ente deve a richiesta dell'A.C. fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in accordo con il D.S.M. competente per territorio.
Data la natura del servizio, l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione ai sensi del successivo art. 18, ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

A R T 6
Prescrizioni

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni;
L'Ente ha l'obbligo di istituire il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

A R T 7
Fruizione del servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non compresa tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.
L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

A R T 8
Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro 3 giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.
Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.
E' facoltà dell'A.C. trascorsi trenta giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

A R T 9
Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

A R T 10
Volontariato

L'Ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura devono quindi essere complementari, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purchè preventivamente autorizzato dall'A.C.

A R T 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove ogni sei mesi anche attraverso il proprio servizio sociale incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergenza di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato, da sottoporre all'esame della commissione esecutiva.
L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

A R T 12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso ed una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatturare, qualora l'Ente sia tenuto e da idonea documentazione attestante il rispetto del C.C.L.
L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:
Un compenso fisso mensile di **Euro 1.600,00** per ogni posto ad essa riservato (commisurato agli oneri effettivamente sostenuti per i nuovi livelli contrattuali del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) ,da liquidare con cadenza mensile;
Una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di **Euro 22,48**,da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.
I suddetti importi sono stati rinegoziati al fine del contenimento della spesa, ai sensi dell'art.8 del D.L. 24/04/2014 n.66 convertito in Legge 23/06/2014 n.89.

A R T 13

Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.
Sui prospetti contabili corredati da fatture ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.
Le contabilità così presenti verranno riscontrate dagli Uffici dell'A.C. ove dovessero emergere errori o difformità, questa entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.
Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione del rendiconto già riscontrati dall' A.C. sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.
Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura delle prime rate maggiorato di un punto.
I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio competente che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

A R T 14

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza, l'A.C. d'intesa con l'Azienda USL competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azioni di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5 lett. C. della presente convenzione.

A R T 15

Corrispettivi per ricoveri diurni

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposto dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio, al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla Comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

ART. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di diciotto mesi circa a decorrere **dal 01/11/2017 al 31/12/2018.**
E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata , entro i tre mesi precedenti la sua scadenza , sentito il parere del D.S.M. competente per territorio , disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse , previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente .

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di recessione , l'ente è tenuto a garantire il proseguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile , ove non sia possibile procedere , da parte dell'A.C. , all'inserimento di nuovi soggetti.

ART.17

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti .Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti , la parte lesa puo' contestare per iscritto le inadempienze della controparte .
Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze , la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente , l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia .

ART. 18

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune , un rappresentante dell'ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore .
Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico -assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

ART. 19

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre , dall'atto della sottoscrizione :

- la certificazione di cui alle leggi regionali nn. 423/56 , 575/65 , 936/82 e successive modifiche ed integrazioni , relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tip. comunità alloggio in applicazione dell'art. 26 , legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale .

ART. 20

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore , se dovute .

ART.21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

ART.22

Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Sciacca.

SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al - capitolo n°11040324 denominato :"_Ricovero disabili mentali "
Bilancio 2017 impegno n. 1281sub3
Bilancio pluriennale 2018 impegno n.1282sub2
Capitolo n. 11040325 denominato " Ricovero disabili mentali " quota compartecipazione risorsa n. 3880/2"
bilancio 2017 impegno n.1283 sub3
bilancio pluriennale 2018 impegno n.1284 sub2

20/11/2017

Il Responsabile del Settore
f.to Milano Luigi

==========

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
su conforme attestazione del messo comunale incaricato , per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata on line, con stralcio delle parti sensibili, all'Albo Pretorio il giorno 23/11/2017 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi .

Dalla Residenza Municipale li 24/11/2017

I Messi Comunali
Montelione V. / Catalano G

IL SEGRETARIO Comunale
(Dott.ssa Antonina Ferraro)